

## **REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK**

### **Articolo 1: FINALITA' E ATTIVITA'**

Relativamente alla sua attività di ente gestore del Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento, ex art. 15 legge 266/91 (ed eventuali successive modifiche), Non Profit Network agirà conformemente alle seguenti norme e provvedimenti e successive modifiche:

1. Legge n. 266 del 11.08.1991 e relativi decreti attuativi
2. Legge Provinciale 13.02.1992, n. 8 e successive modifiche
3. D.M. 8 Ottobre 1997;
4. Bando per l'istituzione di un Centro di Servizio per il Volontariato nella Provincia di Trento (di seguito C.S.V.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 52 del 28.12.2001 e gli annessi allegati
5. Tutti i successivi provvedimenti adottati dal Comitato di Gestione del Fondo per il Volontariato della provincia di Trento (di seguito Co.Ge.Vo.) in ordine alla gestione del Centro di Servizio per il Volontariato nella Provincia di Trento.

Relativamente alla sua attività di ente gestore del Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento, l'Associazione erogherà le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Trento, iscritte e non iscritte nel relativo Albo. L'associazione, indipendentemente dall'identità di ente gestore del Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento, potrà prestare servizi in favore di enti pubblici e privati interessati a vario titolo alle materie oggetto del presente statuto. A tale fine, l'Associazione potrà acquisire anche corrispettivi a fronte di attività svolte che non siano quelle finanziate ai sensi dell'applicazione dell'art. 15 della legge 266/91, ma compatibili con il conseguimento dei fini dell'ente.

### **Articolo 2: SOCI**

Le domande di ammissione e le comunicazioni di recesso dei soci vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'ente interessato.

Le domande di ammissione devono essere corredate da statuto dell'ente aderente, eventuale regolamento, composizione degli organi sociali, descrizione delle attività svolte e programmate, informazioni sulla struttura organizzativa.

In caso di diniego motivato, l'interessato può proporre ricorso alla prima Assemblea ordinaria utile.

Qualora un ente aderisca ad un coordinamento, ad una federazione o ad un ente di secondo livello provinciali, la domanda di ammissione deve essere inoltrata dall'ente cui la stessa aderisce.

Le Organizzazioni di volontariato, iscritte e iscrivibili all'Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato, dovranno costituire almeno il 70% della totalità degli associati.

Gli Enti non profit di diritto privato potranno costituire al massimo il 30% del totale.

Per Enti non profit di diritto privato si intendono le seguenti categorie:

- a) Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale;
- b) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe delle Onlus;

- c) Organizzazioni Non Governative iscritte nell'elenco ministeriale di cui alla legge n.49/1987 (ed eventuali successive modifiche);
- d) Cooperative sociali iscritte al Registro di competenza;
- e) altri enti senza scopo di lucro di diritto privato con finalità coerenti con quelle dell'Associazione. Nell'esamina delle richieste di adesione alla base sociale della NPN per organizzazioni diverse da OdV, verrà seguito il seguente ordine di priorità:
1. Associazioni di promozione sociale (L.Q. n.383/2000), iscritte (o in attesa di iscrizione) al Registro provinciale di competenza;
  2. Onlus "per scelta" (D.Lgs. n.460/1997), iscritta all'Anagrafe delle Onlus (da includersi anche Fondazioni e Comitati operanti nei settori della solidarietà sociale, anche se non iscritte all'Anagrafe delle Onlus);
  3. ONG (iscritte nell'elenco ministeriale di competenza);
  4. Associazioni culturali – aggregative – ambientali (comprese Bande, Cori, Filodrammatiche, Pro Loco);
  5. Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Gli enti soci sono rappresentati, all'interno della Non Profit Network, dal Rappresentante legale dell'Ente, ovvero da soggetto da questo delegato, purché aderente e/o operante per l'Ente medesimo.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare lo statuto vigente, è inoltrata al Consiglio Direttivo che si esprime nella prima riunione utile.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente. Il recesso ha effetto immediato.

Per le inosservanze delle regole associative, per i comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione e per i casi di mancanza di partecipazione alle Assemblee per un periodo consecutivo superiore a due anni, il Consiglio Direttivo può disporre, in ordine alla gravità, le seguenti misure d'intervento:

- lettera di sensibilizzazione;
- provvedimento di esclusione.

In merito alla mancata partecipazione alle riunioni assembleari, l'assenza per un numero consecutivo di due unità comporterà l'invio di lettera di sensibilizzazione. Scaduti i due anni di mancata partecipazione, verrà emanato il provvedimento di esclusione.

### **Articolo 3: COMMISSIONE E PROCEDURA ELETTORALI**

La Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, accerta la regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei soci, ossia i legali rappresentanti degli Enti aderenti e/o i loro delegati, e conclude il suo mandato con l'insediamento del Consiglio Direttivo neo eletto.

La Commissione è composta da tre membri; ne sono esclusi i componenti eletti del Consiglio Direttivo ed i candidati, in caso di Assemblea elettiva, e nomina al suo interno il Presidente.

La Commissione verifica le candidature, procede allo spoglio delle schede di votazione e redige verbale di tutte le operazioni elettorali.

In riferimento all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, i candidati dovranno presentare comunicazione scritta alla segreteria della Non Profit Network entro il termine ordinario di 7 giorni dalla data di riunione dell'Assemblea elettiva.

Allo stesso modo provvederanno i candidati alla carica di Presidente.

Le candidature devono in ogni caso essere corredate da un profilo personale del candidato e da una dichiarazione che descriva i punti salienti rispetto ai quali il candidato intende impegnarsi nel corso del suo mandato.

I nomi dei candidati dovranno essere elencati in due schede separate, una comprensiva dei candidati alla composizione del Consiglio Direttivo ed una riferita ai candidati alla carica di Presidente.

In merito ai candidati alla composizione del Consiglio Direttivo, il numero di preferenze non potrà essere superiore al numero di consiglieri previsto dallo statuto. Sono inoltre ritenute nulle le schede che identificano il votante, ovvero che contengono elementi estranei all'operazione di votazione.

Ai fini della verifica, le deleghe dovranno essere formalizzate su carta intestata dell'associazione e a firma del rappresentante legale.

#### **ARTICOLO 4: CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il membro aggiunto del Consiglio Direttivo ha carattere di eventualità e si identifica nel soggetto nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 lettera d) del DM 8/10/97. Nel caso di mancata nomina di tale membro la determinazione dei componenti potrà essere variata al fine del mantenimento del numero dispari dei membri dell'organo stesso. In ipotesi di avvenuta nomina, il verbale di ogni riunione consiliare sarà inviato, per conoscenza, al Comitato di Gestione.

Nel rispetto dei principi di solidarietà e di partecipazione diffusa, il Consiglio direttivo è composto dalle diverse tipologie associative aderenti, fatta salva la maggioranza delle organizzazioni di volontariato.

Qualora i candidati ricevessero il medesimo numero di voti, prevarrà la minore età anagrafica.

E' prevista la decadenza del Consigliere che non partecipa ad almeno 2/5 delle riunioni annuali del Consiglio Direttivo, salvo diverso provvedimento del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere può dimettersi dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sul recesso del consigliere nella prima riunione successiva; in ipotesi di rigetto del recesso, il consigliere receduto dovrà comunicare per iscritto allo stesso Consiglio il diniego o l'accoglimento del rigetto medesimo.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni attinenti la propria responsabilità e/o interesse.

Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- persone con condanne penali passate in giudicato negli ultimi cinque anni;
- coloro che assumono qualsiasi altra carica all'interno della Non Profit Network;
- coloro che hanno in essere con la Non Profit Network rapporti di lavoro subordinati, autonomi o professionali, ovvero che abbiano istituito rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del direttore della Non Profit Network;
- il direttore e i dipendenti dell'Associazione e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- presidenti, legali rappresentanti di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipologia) che abbiano rapporti stabili, continuativi e rilevanti di fornitura e/o collaborazione a titolo oneroso con l'Associazione;

- coloro che si candidano a competizioni elettorali o che ricoprono incarichi politici, sia elettivi che per nomina, in Comuni o altri Enti pubblici.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

#### **Articolo 5: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente e il Vice Presidente devono appartenere e rappresentare un'Organizzazione di volontariato iscritta all'Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della L.P. n.8/1992.

La perdita della carica di Presidente si verifica nei seguenti casi:

- a) decesso;
- b) recesso, con comunicazione scritta a ciascun consigliere, cui seguirà, a cura del Vice Presidente, la convocazione del Consiglio Direttivo per l'accoglimento o il rigetto dello stesso recesso. In ipotesi di rigetto, il Presidente dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo il diniego o l'accoglimento del rigetto medesimo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria per azioni contrarie alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione, ovvero per azioni contrarie al buon nome dell'Associazione;
- d) insorgenza sopravvenuta di cause di incompatibilità o decadenza previste per i consiglieri.

La revoca del Presidente può essere richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, spettando al Vice Presidente la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 6: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Dei componenti effettivi dell'organo di revisione, due sono eletti dall'Assemblea dei soci, spettando al Comitato di gestione del Fondo Speciale per il Volontariato l'eventuale nomina del terzo componente, secondo quanto disposto dall' art. 2 comma 6 lettera d) del DM 8/10/91. In caso di mancata nomina, la designazione del terzo revisore avverrà per elezione assembleare.

I due componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea dei soci.

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio può chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

#### **Articolo 7: IL DIRETTORE O COORDINATORE**

Il Direttore o Coordinatore ha la responsabilità della struttura tecnico operativa, ne riferisce al Presidente e ne risponde al Consiglio direttivo.

Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, con l'esclusione delle situazioni di possibile conflitto di interesse.

Il Direttore o Coordinatore ha i seguenti compiti:

- attuare i deliberati degli organi sociali ed in particolare, attraverso il personale, gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere del Consiglio direttivo;
- assumere la responsabilità dello svolgimento efficiente e efficace delle attività operative della struttura;
- assumere la responsabilità del coordinamento e della gestione del personale e presentare al Consiglio Direttivo proposte su selezione, licenziamento e variazioni retributive dello stesso personale;
- gestire e coordinare tecnicamente lo svolgimento del processo di elaborazione del piano annuale e del piano pluriennale delle attività, secondo modalità tali da valorizzare la piena partecipazione del volontariato locale e dei principali portatori di interesse del CSV;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo e in collaborazione con il personale ;
- elaborare il bilancio sociale, secondo gli indirizzi degli organi sociali e in collaborazione con il personale;
- predisporre le iniziative e i meccanismi operativi e organizzativi atti a favorire il raccordo e la collaborazione con i principali portatori di interesse del territorio secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo.

Il Direttore o Coordinatore viene selezionato in base a un profilo di competenze approvato dal Consiglio Direttivo e in linea con i compiti necessari a gestire la struttura in modo congruente con le sue finalità. Per selezionare il Direttore o Coordinatore è necessario procedere ad un percorso aperto e trasparente che permetta di valutare comparativamente le eventuali candidature.

Il curriculum del Direttore va reso accessibile ai soci e inserito nel sito internet dell'Associazione.

Non può essere nominato Direttore o Coordinatore e, se nominato, decade dall'ufficio:

- persona con pendenze penali passate in giudizio;
- chi assume qualsiasi altra carica all'interno della Non Profit Network;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente e dei Consiglieri della Non Profit Network;
- il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione per i tre anni successivi alla cessazione della carica.

Il Direttore o Coordinatore non può assumere ruoli e cariche dirigenziali o direzionali all'interno delle Associazioni aderenti all'Associazione Non Profit Network. L'Assunzione dei sopra detti ruoli o cariche produce la decadenza d'ufficio dalla nomina di Direttore o Coordinatore.

## **ART. 8 PERSONALE**

Il personale deve disporre delle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo.

L'iter di selezione deve essere previsto con la trasparenza dei processi e delle scelte, con modalità differenziate tra personale stabile, continuativo e occasionale.

L'attivazione dei rapporti di lavoro e la loro interruzione sono determinati dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Direttore o Coordinatore.

Sono incompatibili con il ruolo di membri del personale della Non Profit Network le persone parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado del Presidente, dei Consiglieri e del Direttore o Coordinatore a meno che si trovino in questa condizione essendo stati assunti prima dell'assunzione della carica del loro parente o affine.

#### **ART. 9: PATRIMONIO**

In conformità a quanto previsto nell'art. 12 dello Statuto, il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- a) quote associative e contributi da parte degli enti aderenti;
- b) contributi da parte di enti non aderenti;
- c) erogazioni liberali da parte di persone fisiche ed imprese;
- d) contributi da parte di Enti pubblici, locali e nazionali, nonché da organismi ed enti internazionali;
- e) eventuali rimanenze del fondo speciale erogato dal Co.Ge.Vo., non utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali.

In aggiunta alle predette voci patrimoniali, potranno essere adottate le seguenti forme di reperimento:

- f) corrispettivi da rapporti convenzionati, o in regime di accreditamento, stipulati con la Pubblica Amministrazione;
- g) corrispettivi per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti degli associati e di terzi, a carattere ausiliario e sussidiario ed in conformità alle finalità istituzionali della stessa Associazione.

#### **ART. 10: NORME FINALI E TRANSITORIE**

Relativamente alla sua attività di ente gestore del Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento, ex art. 15 legge 266/91 (ed eventuali successive modifiche), oltre alle fonti normative indicate nello statuto, l'Associazione "Non Profit Network" dovrà riferirsi alla L.Q. n.266/1991, al D.M. 8 Ottobre 1997, nonché alle Linee Guida del Co.Ge.Vo.

Tale norma non potrà venir eliminata o modificata senza il preventivo assenso del Comitato di Gestione del Fondo per il Volontariato della provincia di Trento.